



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 25 del 15/03/2018

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: ACCERTAMENTO PROVENTI CDS POLIZIA LOCALE. PERIODO  
GENNAIO - FEBBRAIO 2018**

Il Redattore: Ienco Maria

**Premesso che:**

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta comunale n. 360/2017 avente ad oggetto “determinazione e destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al CdS bilancio di previsione armonizzato 2018-2020– annualità 2018” che in materia di entrate ha determinato la seguente previsioni:

<i>Cap.</i>		<i>Descrizione</i>	<i>Prev. Iniz. 2018</i>
180		<i>Proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale</i>	<i>1.595.016,60</i>
1191	10	Fondo crediti dubbia esigibilità	876.148,19
183		<i>Proventi da violazione dei limiti di velocità</i>	<i>180.000,00</i>

**ATTESO** che dal 1° gennaio 2015 gli Enti Locali conformano la propria gestione ai principi contabili generali e applicati previsti dall'art. 3 del D. Lgs. 23/06/2011 n° 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n° 42”;  
**VISTE** le disposizioni di cui al Titolo primo del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto;

**VISTO** l'allegato n. A/2 al D. Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato della contabilità finanziaria” di cui all'esempio n. 4 – Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada e il principio 2. Principio della competenza finanziaria e 3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile punto 3.3;

**VISTO** in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 dell'allegato A/2 al D. Lgs. 118/2011 a mente del quale: “Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc....”;

**EVIDENZIATI** inoltre i seguenti principi contabili del sopracitato D.Lgs n. 118/2011:

- il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria contenuto nell'allegato 1, il quale dispone che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quanto l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

- il punto 2 “Principio della competenza finanziaria” dell'allegato 4/2, specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui la stessa diviene esigibile;

**RICHIAMATO** l'esempio n. 4 dell'allegato A/2 al D. Lgs. 118/2011 - Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada – il quale tra l'altro recita: “L'accertamento delle sanzioni avviene alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile, ..omissis.. qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa”;

**LETTA** l'art. 7 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 118/2011 che vieta l'adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente previsto;

**VISTO** l'art. 201 del Codice della Strada “Notificazioni delle violazioni”;

**VISTO** l'art. 202 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Codice della Strada” stabilisce che le infrazioni alle norme ivi contenute prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da obbligare, da parte del trasgressore o obbligato in solido con l'autore della stessa, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della stessa e la

riscossione delle somme previste per le infrazioni accertate dagli operatori di Polizia Locale spettano all'Amministrazione Comunale da cui dipendono gli stessi;

**VISTO** l'art. 203, comma 3° del Codice della Strada che recita “Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n° 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”;

**VISTE** le “Linee guida in materia di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni delle norme al Codice della Strada” approvate con deliberazione n. 104/2010/Reg. dalla Corte dei Conti Sezione di controllo per la Toscana che evidenzia, tra l'altro, come “i proventi relativi alle sanzioni per violazioni al codice della strada debbano ricoprendere tutti gli elementi di natura aggiuntiva previsti espressamente dalle norme e che formano un insieme unico e inscindibile con la sanzione, nel suo valore originale”;

**CONSIDERATO** che nell'archivio del sistema informativo “Visual Polcity” risultano registrati, relativamente al periodo 01/01/2018 - 28/02/2018, accertamenti di violazione al codice della strada esigibili che sono determinati nel sottoindicato importo:

<i><b>Cap.</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>	<i><b>Importo</b></i>
180	Proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale	235.505,57
183	Proventi da violazione dei limiti di velocità	-----

**RITENUTO** necessario procedere all'integrazione degli accertamenti su elencati per le somme anzidette quali proventi per violazioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, periodo: GENNAIO - FEBBRAIO 2018;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**VISTO:**

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni “Nuovo Codice della Strada”;
- l'art. 179 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, relativo all'accertamento delle entrate;

**DATO ATTO** che, il presente provvedimento, verrà trasmesso al responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 179 comma 3° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Visto** l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

**Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni

**Dato atto** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**Considerato** il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa che sebbene non materialmente trascritte in tale punto si intendono integralmente riportate anche ai fini motivazionali:

- 1) di accettare, per il mese di Gennaio - Febbraio 2018, l'importo di € 235.505,57 sul capitolo di entrata n. 180 del PEG 2018, cod. bil. 3.02.02.01.001, avente per oggetto proventi contravvenzionali in materia di circolazione stradale, precisando che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;
- 2) precisare che le entrate *de quibus* rientrano nella fattispecie dei crediti di dubbia esigibilità (cap. 1191/10 Peg 2018) ai sensi del principio contabile 3.3 e, conseguentemente, ritenere prudenziale, a seguito della valutazione del rischio della mancata esazione, di determinare l'importo da accantonare al predetto fondo applicando la percentuale di non riscosso rispetto al relativo importo accertato, l'aliquota – calcolata sull'andamento storico – al momento di 49,36%;
- 3) dare atto che le somme sopra indicate provengono da soggetti debitori diversi conservati nell'archivio del sistema informativo “Polcity” dell’Ufficio Verbali del Comando;
- 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti a 1 TAR di Catania.

---

Ragusa, 15/03/2018

Dirigente  
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*